

Codice A1420B

D.D. 29 marzo 2023, n. 739

PR FSE + 2021-27, priorità "inclusione sociale", ob. specifico k) - misura "Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale - periodo 2023-2027". Approvazione dell'avviso pubblico per l'adesione preventiva delle strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale.



ATTO DD 739/A1420B/2023

DEL 29/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione ed innovazione sociale

OGGETTO: PR FSE + 2021-27, priorità “inclusione sociale”, ob. specifico k) – misura “Sostegno all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale – periodo 2023-2027”. Approvazione dell’avviso pubblico per l’adesione preventiva delle strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale.

Visto il Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione Europea (QFP) 2021-2027, che rappresenta il bilancio a lungo termine dell'Unione, è stato approvato dal Parlamento Europeo il 16 dicembre 2020 e dal Consiglio dell'Unione il giorno successivo, che l'ha ratificato a mezzo del Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che ha stabilito le disposizioni comuni (RDC) applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che ha istituito il Fondo sociale europeo Plus e abrogato il Regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto l'Accordo di partenariato con l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, presentato in versione definitiva il 10 giugno 2022, è stato approvato dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15.07.2022;

Viste:

- la D.G.R. n. 7-4281 del 10.12.2021 che individua nella Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo, responsabile dell'attuazione della

relativa programmazione;

- la D.G.R. n. 2-4852 del 8.4.2022 con la quale viene approvata la proposta di Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18.7.2022 che approva il programma “PR Piemonte FSE+ 2021/2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”;
- la D.G.R. n. 4-5458 del 03.8.2022 che recepisce il Programma FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con la succitata Decisione;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 15 - 675 del 29/11/2022 di approvazione del Sistema di gestione e controllo del Programma FSE+ 2021-2027 (Si.Ge.Co.) che definisce l’organizzazione, le procedure e gli strumenti orientati alla semplificazione al fine di assicurare l’efficacia, l’efficienza, la legalità e la regolarità nell’attuazione degli interventi, garantendo la separazione delle funzioni tra le Autorità del Programma;

Rilevato che, nell’ambito dell’organizzazione delineata dal Si.Ge.Co., è previsto che possano collaborare con l’Autorità di Gestione del PR Piemonte FSE+ 2021-2027 individuata nella Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, anche altre Direzioni regionali, tra cui la Direzione Sanità e Welfare per le misure inserite nella priorità “Inclusione sociale”;

Considerato che:

- a seguito dell’approvazione della D.G.R. n. 1 - 5307 del 5 luglio 2022 recante “*Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027. Approvazione linee di indirizzo finalizzate all’attivazione prioritaria di misure di inclusione sociale volte a favorire l’accesso a servizi sociosanitari per persone in situazioni di fragilità economica e sociale e con limitazioni all’autonomia*” l’Amministrazione Regionale indicava alcune linee di indirizzo da seguire nella definizione di misure specifiche di inclusione sociale volte a favorire l’assistenza domiciliare e residenziale di persone non autosufficienti.

A seguito di tale provvedimento sono stati adottati i seguenti conseguenti atti:

- D.G.R. n. 27-6320 del 22.12.2022 recante “*PR FSE +2021-27 - Priorità III “Inclusione sociale” Ob. Specifico K) Atto di indirizzo relativo alla misura di “Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare” nell’ambito di azioni di Welfare territoriale. Individuazione di Finpiemonte S.p.A. organismo Intermedio. Spesa complessiva di euro 45.750.000,00 sui capitoli 170554, 170556 e 170558 del bilancio 2022-2024 (annualità 2023- 2024)” con la quale è stato approvato l’Atto di indirizzo relativo alla misura indicata e che prevede interventi di sostegno economico a favore delle famiglie alle prese con la necessità di garantire adeguati servizi di assistenza a domicilio di persone non autosufficienti;*
- D.G.R. n. 32 – 6475 del 30.01.2023 recante «*Modifica della D.G.R. n 27-6320 del 22.12.2022 avente ad oggetto “PR FSE +2021-27 - Priorità III - Inclusione sociale - Ob. Specifico K). Atto di indirizzo relativo alla misura di Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare nell’ambito di azioni di Welfare territoriale. Spesa complessiva di euro 45.750.000,00 sui capitoli 170554, 170556 e 170558 del bilancio 2022-2024 (annualità 2023- 2024)”*»;
- DD. n. 175/A1420B del 31/01/2023 recante «*PR FSE + 2021-27, Priorità III “Inclusione sociale” Ob. Spec. K) – misura “Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare - periodo 2022/2027” Approvazione*

dell'Avviso Pubblico in attuazione della D.G.R. n. 27-6320 del 22.12.2022, così come modificata dalla D.G.R. n. 32 – 6475 del 30.01.2023».

relativi all'attivazione della misura di sostegno in ambito domiciliare.

Per quanto riguarda l'attivazione della misura di sostegno in ambito assistenziale residenziale, sono in corso di definizione i suoi contenuti che troveranno collocazione in un apposito Atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale consentendo, quindi, l'emanazione di un Avviso pubblico rivolto ai cittadini aventi titolo.

Nelle more della definizione di tale Avviso, al fine di predisporre tutti gli elementi che consentano ai cittadini di presentare utilmente l'istanza, appare opportuno anticipare la fase di adesione delle strutture *residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale* interessate a collaborare con la Regione Piemonte.

La collaborazione richiesta contempla l'assunzione di oneri ed impegni correlati alla gestione di un "Buono" per l'acquisto di servizi residenziali da parte delle famiglie con persone non autosufficienti aventi titolo.

Per la gestione della fase di "adesione" si intende procedere con l'emanazione di un apposito Avviso rivolto alle strutture che assuma carattere esplorativo circa la volontà di aderire e che contenga gli elementi principali di realizzazione della misura di interesse delle strutture stesse.

Visto il testo dell'Avviso allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1- 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

determina

1. di approvare l'Avviso Pubblico per l'adesione preventiva delle strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale alla misura regionale *"Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale – periodo 2023-2027"* di prossima attivazione, Avviso allegato nel testo sub lett. A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale congiuntamente alla seguente documentazione:

- all. B) – *Dichiarazione di adesione strutture;*

- all. C) - *Informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell'art. 13 G.D.P.R. 2016/679;*
- all. D) – *Atto di nomina responsabile esterno del trattamento dei dati personali.*

2. Di dare atto che:

- l'approvazione dell'Avviso consente alle strutture autorizzate al funzionamento ed interessate all'adesione a presentare l'apposita domanda tramite la piattaforma telematica messa a disposizione da CSI Piemonte a partire dal 3 aprile 2023;
- il testo dell'Avviso potrà essere oggetto di successive modifiche a seguito dell'approvazione dell'Atto di indirizzo e del conseguente Avviso pubblico rivolto ai cittadini;
- l'emanazione del presente Avviso non comporta l'assunzione di obbligazioni giuridiche conseguenti nei confronti dei soggetti aderenti.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti e
inclusione, progettazione ed innovazione sociale)
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanesio

Allegato

AVVISO PUBBLICO
PER L'ADESIONE PREVENTIVA
DELLE STRUTTURE *RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-SANITARIO O
SOCIO-ASSISTENZIALE*

ALLA MISURA

*"Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture
residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale"*

Periodo 2023/2027

ALLEGATO A

D.D. n. _____ del 29/03/2023

PREMESSA E FINALITÀ

Con la D.G.R. n. 1 - 5307 del 5 luglio 2022 recante il *"Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027. Approvazione linee di indirizzo finalizzate all'attivazione prioritaria di misure di inclusione sociale volte a favorire l'accesso a servizi sociosanitari per persone in situazioni di fragilità economica e sociale e con limitazioni all'autonomia"* l'Amministrazione Regionale indicava alcune linee di indirizzo da seguire nella definizione di misure specifiche di inclusione sociale volte a favorire l'assistenza domiciliare e residenziale di persone non autosufficienti.

A seguito di tale provvedimento sono stati adottati i seguenti atti relativi all'attivazione della misura di sostegno in ambito domiciliare:

- D.G.R. n. 27-6320 del 22.12.2022 recante *"PR FSE +2021-27 - Priorità III "Inclusione sociale" Ob. Specifico K) Atto di indirizzo relativo alla misura di "Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare" nell'ambito di azioni di Welfare territoriale. Individuazione di Finpiemonte S.p.A. organismo Intermedio. Spesa complessiva di euro 45.750.000,00 sui capitoli 170554, 170556 e 170558 del bilancio 2022-2024 (annualità 2023- 2024)"* con la quale è stato approvato l'Atto di indirizzo relativo alla misura indicata e che prevede interventi di sostegno economico a favore delle famiglie alle prese con la necessità di garantire adeguati servizi di assistenza a domicilio di persone non autosufficienti;

- D.G.R. n. 32 – 6475 del 30.01.2023 recante *«Modifica della D.G.R. n 27-6320 del 22.12.2022 avente ad oggetto "PR FSE +2021-27 - Priorità' III - Inclusione sociale - Ob. Specifico K). Atto di indirizzo relativo alla misura di Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare nell'ambito di azioni di Welfare territoriale. Spesa complessiva di euro 45.750.000,00 sui capitoli 170554, 170556 e 170558 del bilancio 2022-2024 (annualità 2023- 2024)»;*

- DD. n. 175/A1420B del 31/01/2023 recante *«PR FSE + 2021-27, Priorità III "Inclusione sociale" Ob. Spec. K) – misura "Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare - periodo 2022/2027" Approvazione dell'Avviso Pubblico in attuazione della D.G.R. n. 27-6320 del 22.12.2022, così come modificata dalla D.G.R. n. 32 – 6475 del 30.01.2023».*

La misura di sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale è in corso di definizione. La Giunta Regionale provvederà ad approvare un apposito Atto di indirizzo al quale seguirà l'emanazione di un Avviso pubblico attuativo della misura.

Nelle more della definizione di tale Avviso pubblico, al fine di agevolare la successiva rapida attuazione della misura, appare opportuno acquisire la preventiva adesione alla misura stessa delle strutture *residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale*.

L'adesione contempla l'assunzione di oneri ed impegni da parte delle strutture interessate correlati alla gestione di un "Buono Residenzialità" che le famiglie con persone non autosufficienti aventi titolo riceveranno per l'acquisto di servizi residenziali presso le strutture medesime. L'adesione delle strutture alla Misura è condizione necessaria per l'utilizzo del Buono.

OGGETTO

Il presente Avviso disciplina le modalità di adesione preventiva da parte delle strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale (d'ora in avanti anche "strutture") alla misura *"Sostegno all'inserimento di persone non*

autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale", che prevede l'erogazione di un contributo – il "Buono Residenzialità" (d'ora in avanti anche "Buono") – a beneficio di persone non autosufficienti residenti in Piemonte, di età superiore a 65 anni o persone, anche minorenni, con disabilità, e in condizione di particolare vulnerabilità economica e sociale, allo scopo di favorirne l'assistenza presso strutture autorizzate al funzionamento nella regione Piemonte.

Il Buono Residenzialità si configura come contributo mensile a parziale copertura delle spese sostenute dai destinatari non autosufficienti o dalle loro famiglie in relazione al servizio di assistenza reso dalle strutture alle quali ci si rivolga per sopperire al bisogno di cura e assistenza.

La misura si colloca entro il contesto programmatico, finanziario e gestionale rappresentato dal Programma Regionale (PR) del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C(2022)5299 del 18 luglio 2022. La strategia regionale per il FSE+ 2021-2027 si inquadra a sua volta negli orientamenti del Documento Strategico Unitario (DSU) relativo alla politica di coesione 2021-2027 – approvato dal Consiglio regionale con propria Deliberazione (n. 162-14636) nel settembre 2021 – che recepisce obiettivi e finalità individuati da programmi globali o europei quali l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Green Deal europeo, il Pilastro europeo dei diritti sociali o, ancora, la strategia macroregionale per l'area alpina EUSALP.

Dei cinque obiettivi strategici (o "Obiettivi di Policy", OP) cui risponde la politica di coesione europea 2021-2027 – di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/1060 ("Regolamento Disposizioni Comuni") – l'OP sostenuto dal FSE+ è quello di "un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali", cui contribuisce di conseguenza anche il PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte.

Attraverso il PR FSE+ la Regione raccoglie quindi le sfide poste dall'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali su pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione sociale e inclusione.

È proprio ad un obiettivo di protezione e inclusione sociale che la misura alla quale si chiede l'adesione preventiva attraverso il presente Avviso risponde, collocandosi nell'ambito della Priorità relativa – appunto – all'inclusione sociale (Priorità III), individuata dal PR FSE+ 2021-2027, e più precisamente dell'Obiettivo Specifico (OS) k) (ESO4.11), quale enunciato dal Reg. (UE) 2021/1057, art. 4, par. 1.

La misura prevede l'erogazione di un "Buono" mensile del valore di € 600,00 erogabile per 24 mensilità a beneficio delle persone non autosufficienti inserite in via definitiva presso una struttura residenziale autorizzata al funzionamento in Piemonte in assenza di regime di "convenzionamento" con il Sistema sanitario regionale. Le caratteristiche del buono, i requisiti di ammissibilità, le disposizioni riferite alla fruizione, all'erogazione, alla rendicontazione, ai controlli, ecc. saranno contenute nell'Avviso pubblico relativo alla misura.

Il Buono potrà essere utilizzato soltanto presso le "strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali" che aderiscono formalmente alla misura secondo le modalità di seguito indicate. L'adesione alla misura da parte delle strutture interessate, è pertanto preconditione fondamentale affinché i soggetti che vi risiedono (o che sono intenzionati a farvi ingresso) possano utilizzare presso di esse il Buono Residenzialità.

Per "strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali" s'intendono le strutture che erogano servizi residenziali (ospitalità assistita con pernottamento) di tipo socio-assistenziale e/o socio-sanitario a persone in stato

di bisogno, in particolare ad anziani non autosufficienti (RSA, RAF – Residenze Assistenziali Flessibili, RA) o a persone con disabilità (RAF, Comunità alloggio, Gruppi appartamento, Comunità di tipo familiare per disabili gravi, Comunità socio-assistenziali per disabili gravi).

A seguito della pubblicazione del presente Avviso, a far data dal **3 aprile e fino al 31 maggio**, le strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali che intendono aderire alla misura sottoscrivono una dichiarazione d'impegno (fac-simile allegato al presente avviso) attraverso la piattaforma "COVID-19 – Gestione RSA"¹ (<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piattaforma-regionale-covid19>) secondo le specifiche fornite di seguito. È fatta salva la possibilità di aderire anche dopo la scadenza indicata, secondo le medesime modalità appena esplicitate.

Per aderire alla misura, il legale rappresentante dell'Ente gestore della struttura deve sottoscrivere digitalmente una "dichiarazione d'impegno", provvedendo successivamente a caricarla sulla piattaforma "COVID 19-GESTIONE RSA" nella sezione dedicata. L'adesione viene dichiarata *una tantum* ed ha valore per tutti gli ospiti della struttura percettori del "Buono", per l'intero periodo di godimento del "Buono".

Sottoscrivendo tale "dichiarazione d'impegno", l'Ente Gestore della struttura s'impegna, tramite il proprio legale rappresentante, a:

- dichiarare la propria adesione alla misura valida per l'intero periodo di percezione del "Buono" da parte dei propri utenti;
- applicare nei confronti degli utenti della struttura destinatari del "Buono" una riduzione della quota sociale (di cui si compone, insieme alla quota sanitaria, la retta mensile) per un importo pari al valore del buono e per un massimo di 24 mesi, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui l'utente (e la struttura) ha ricevuto comunicazione di assegnazione del Buono. Di tale riduzione la struttura dovrà fornire evidenza nella fatturazione emessa, attraverso l'indicazione in causale della dicitura "Valore Buono residenzialità regionale FSE+:- € 600,00";
- mantenere inalterata la tariffa mensile applicata nei confronti dei soggetti già utenti della struttura al momento della presentazione della domanda di concessione del buono e divenuti assegnatari del Buono Residenzialità, a parità di servizi offerti e di intensità assistenziale. La struttura sarà tenuta, in particolare, a continuare ad applicare al proprio ospite divenuto assegnatario del Buono la tariffa mensile applicata nell'ultima fattura emessa nel mese precedente a quello di inizio validità del Buono² (tariffa comunque non eccedente i limiti previsti dalla D.G.R. n. 85-6287 del 2 agosto 2013, come aggiornata dalla D.G.R. 7 Settembre 2022, n. 1-5575), alla quale per 24 mesi dovrà apportare una riduzione d'importo pari a 600 euro;
- comunicare alla Regione Piemonte il valore massimo della tariffa mensile applicata in favore di nuovi utenti destinatari del "Buono", comprensiva del valore del voucher, differenziata per fasce di intensità assistenziale e non eccedente i limiti previsti dalla D.G.R. n. 85-6287 del 2 agosto 2013, come aggiornata dalla D.G.R. 7 settembre 2022, n. 1-5575. Le fasce di intensità assistenziale sono le seguenti: bassa / medio-bassa; media / media-alta; alta / alta-incrementata. Tale tariffa viene indicata sul sito "Scelta sociale" e resa visibile agli interessati, per ragioni di trasparenza e di tutela della concorrenza tra le strutture: modifiche alle tariffe iniziali potranno essere

¹ In fase di primo accesso, l'operatore della struttura abilitato ad operare potrà fornire i dati richiesti e caricare la dichiarazione di impegno sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

² A tale scopo, la struttura sarà tenuta – in sede di prima rendicontazione attraverso la piattaforma telematica dedicata – a produrre una copia dalla fattura emessa nel mese precedente a quello di inizio validità del Buono. All'atto dell'assegnazione del Buono da parte della Regione Piemonte non è soltanto il destinatario ad esserne informato – attraverso apposita comunicazione – ma anche la struttura presso la quale questi è inserito.

apportate dalle strutture nel corso dei 24 mesi di percezione del Buono da parte dei propri ospiti, che ne siano destinatari, esclusivamente per effetto di una variazione del livello d'intensità assistenziale, di adeguamenti delle tariffe da parte della Regione Piemonte o in ragione dell'erogazione di servizi ulteriori rispetto a quelli inizialmente richiesti dall'utente;

- trasmettere trimestralmente, attraverso il portale telematico dedicato, la documentazione giustificativa comprovante l'applicazione del Buono – sulla base della delega iniziale rilasciata dal richiedente in fase di presentazione della domanda – e accettare che:
 - a) l'erogazione periodica del Buono venga effettuata da parte di Finpiemonte S.p.A., su base trimestrale, direttamente in favore della struttura, a seguito della verifica e della validazione da parte di Finpiemonte della rendicontazione presentata;
 - b) la mancata validazione della rendicontazione da parte di Finpiemonte S.p.A., dovuta all'incompletezza o all'inadeguatezza della documentazione prodotta (cui la struttura non abbia posto rimedio entro i termini previsti) o all'individuazione di dati tariffari difformi rispetto a quanto dichiarato dalla struttura al momento dell'adesione alla misura, determina la mancata erogazione del controvalore economico del Buono, senza possibilità di rivalsa sul destinatario;
- comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte i seguenti cambiamenti che dovessero prodursi in capo al destinatario, in quanto motivo di inammissibilità alla fruizione del Buono:
 - o ammissione alla percezione di un contributo incompatibile con il Buono Residenzialità: nel caso, per esempio, in cui un proprio ospite – residente in struttura in regime privatistico e assegnatario del Buono Residenzialità – venga ammesso a beneficiare del convenzionamento con il Sistema Sanitario Regionale, la struttura è tenuta a comunicarlo tempestivamente alla Regione Piemonte;
 - o cessazione definitiva dell'inserimento presso la struttura;
nonché ogni altro cambiamento che dovesse prodursi in merito alla rappresentanza legale ed alla titolarità effettiva della struttura;
- comunicare settimanalmente i dati relativi alla struttura richiesti tramite la piattaforma informatica regionale "COVID-19 – Gestione RSA" in misura non inferiore al 75% nelle ultime otto settimane;
- rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori dipendenti o prestatori d'opera e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro;
- rispettare gli obblighi informativi e di comunicazione di cui al successivo paragrafo, provvedendo, in particolare: ad esporre sul proprio sito web e sugli account dei social media, ove esistano, nonché su eventuali materiali promozionali la dicitura "la struttura aderisce alla misura regionale "Buono Residenzialità", finanziata dal Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027"; ad utilizzare in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, conformemente alle apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo FSE+ e dalla Regione Piemonte³;

³ Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>. In caso di mancato rispetto degli obblighi sono previste sanzioni in capo ai soggetti inadempienti, come stabilito dal comma 3 dell'art. 50.

- conservare, per un periodo di 10 anni, i documenti giustificativi sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Tale documentazione dovrà essere esibita in sede di controllo in itinere o successivo eseguito dal personale abilitato incaricato dalla Regione Piemonte;
- acconsentire ai controlli sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni, incluse verifiche in loco/in itinere, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE + Regione-Piemonte 2021-2027";
- accettare la nomina, da parte della Regione Piemonte, a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali conferiti alla Regione da parte dei richiedenti del Buono inseriti presso la propria struttura.

Il mancato rispetto di uno degli impegni sopra indicati può comportare, ad insindacabile giudizio della Regione Piemonte, la sospensione della struttura dall'elenco delle strutture aderenti. Tale sospensione comporta, per gli interessati (già ospiti della struttura o non ancora inseriti), l'impossibilità di presentare domanda di assegnazione del contributo indicando, quale struttura presso la quale si usufruirà del Buono, la struttura sospesa (che non risulterà selezionabile in elenco); per la struttura, di conseguenza, la sospensione comporterà l'impossibilità di applicare il Buono in favore di propri ulteriori ospiti, per un periodo di durata minima di due mesi e fino ad un massimo coincidente con la durata complessiva della misura.

Sono fatte salve eventuali, ulteriori conseguenze in caso di accertamento di gravi inadempienze.

La sospensione non si applica per gli utenti già beneficiari del Buono che potranno continuare a goderne secondo le modalità stabilite.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come rivisto dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018⁴; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018⁵; D.D. n. 219 dell'8 marzo 2019⁶; D.D. n. 532 del 30 settembre 2022⁷).

Il trattamento dei dati personali forniti dai Soggetti che presentino domanda di adesione in risposta al presente Avviso pubblico sarà effettuato esclusivamente ai fini dell'espletamento delle attività connesse al procedimento di cui al presente Avviso.

⁴ D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, recante "Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009".

⁵ D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018, recante "Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (*data breach*), adozione del relativo registro e modello di informative".

⁶ D.D. n. 219 dell'8 marzo 2019, recante "Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell'art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Approvazione del nuovo schema di atto di adesione. Recepimento e adeguamento dell'informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 per le finalità della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020".

⁷ D.D. n. 532 del 30 settembre 2022, recante "Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell'art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Recepimento e adeguamento dell'informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 in riferimento al PR FSE+ 2021/2027. Estensione della disciplina prevista dalla determinazione n. 219 del 08.03.2019".

Ai sensi dell'art. 13 del RGDP, si allega al presente Avviso l'Informativa sul trattamento dei dati personali.

Per procedere con la presentazione della domanda di adesione, l'Interessato dovrà dichiarare di aver letto e preso visione dell'Informativa.

SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DEI DATI

Sono da intendersi come destinatari della citata Informativa, in qualità di Interessati, i soggetti legali rappresentanti delle Strutture, che presentino domanda di adesione.

RESPONSABILI (ESTERNI) DEL TRATTAMENTO

I flussi di dati presenti sui sistemi informativi impiegati per la gestione della misura cui preventivamente si aderisce ai sensi del presente Avviso, saranno oggetto di trattamento da parte della Direzione Sanità e Welfare. A questo scopo, il Dirigente "pro tempore" della Settore A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale della Direzione Sanità e Welfare sarà delegato al trattamento dei dati dalla Giunta regionale del Piemonte, Titolare del trattamento.

Per l'attuazione della misura, il Delegato al trattamento si avvarrà del CSI Piemonte, di Finpiemonte SpA, delle strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali aderenti alla misura e degli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali quali Responsabili esterni del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla D.D. n. 532 del 30 settembre 2022.

Tali soggetti verranno nominati "Responsabili (esterni) del trattamento" e assumeranno assumendo l'impegno ad effettuare il trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente in materia e in applicazione delle istruzioni documentate fornite dai Delegati del Titolare del trattamento⁸. Tale nomina avrà efficacia a partire dalla data dell'Atto di nomina e fino al termine dell'intervento.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente Avviso. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) del trattamento ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite.

TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione del procedimento relativo all'espletamento della verifica di ammissibilità e alla concessione del Buono è stabilito in 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore del Settore "Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale" della Direzione Sanità e Welfare, Osvaldo Milanese.

Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate al Settore "Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale" della Direzione Sanità e Welfare alla seguente casella di posta elettronica:

seltasociale@regione.piemonte.it

⁸ Cfr. lo SCHEMA DI "ISTRUZIONI DOCUMENTATE AI RESPONSABILI ESTERNI (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)", di cui all'allegato A della D.D. 30 settembre 2022, n. 532.

indicando sempre nell'oggetto della comunicazione il riferimento "Avviso pubblico per l'adesione preventiva delle strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale alla misura - Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale"

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, successivamente, sul sito *web* della Regione Piemonte, all'indirizzo: www.bandiregione.piemonte.it.

AVVISO PUBBLICO
PER L'ADESIONE PREVENTIVA
DELLE STRUTTURE *RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-SANITARIO O
SOCIO-ASSISTENZIALE*"

ALLA MISURA

*"Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture
residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale"
Periodo 2023/2027*

Dichiarazione di adesione strutture

ALLEGATO B

D.D. n. _____ del 29/03/2023

ADESIONE DELLE STRUTTURE

CIASCUNA STRUTTURA ADERENTE SI IMPEGNA A:

A)

prendere atto delle condizioni e delle modalità di fruizione del "Buono residenzialità" indicate nell'Avviso pubblico pubblicato sul sito della Regione Piemonte.

B)

aderire alla misura valida per l'intero periodo di percezione del "Buono" da parte dei propri utenti;

C)

applicare nei confronti degli utenti della struttura destinatari del "Buono" una riduzione della quota sociale (di cui si compone, insieme alla quota sanitaria, la retta mensile) per un importo pari a 600 euro e per un massimo di 24 mesi, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui l'utente (e la struttura) ha ricevuto comunicazione di assegnazione del Buono¹. Di tale riduzione la struttura dovrà fornire evidenza nella fatturazione emessa, attraverso l'indicazione in causale della dicitura "Valore Buono residenzialità regionale FSE+: - € 600,00";

D)

mantenere inalterata la tariffa mensile applicata nei confronti dei soggetti già utenti della struttura al momento della presentazione della domanda di concessione del contributo e divenuti assegnatari del Buono Residenzialità, a parità di servizi offerti e di intensità assistenziale, applicando al proprio ospite divenuto assegnatario del Buono la tariffa mensile applicata nell'ultima fattura emessa nel mese precedente a quello di inizio validità del Buono² (tariffa comunque non eccedente i limiti previsti dalla D.G.R. n. 85-6287 del 2 agosto 2013, come aggiornata dalla D.G.R. 7 Settembre 2022, n. 1-5575), alla quale per 24 mesi dovrà apportare una riduzione d'importo pari a 600 euro;

E)

applicare la seguente tariffa mensile in favore di nuovi utenti destinatari del "Buono", comprensiva del valore del voucher, differenziata per fasce di intensità assistenziale (non eccedente i limiti previsti dalla D.G.R. n. 85-6287 del 2 agosto 2013, come aggiornata dalla D.G.R. 7 Settembre 2022, n. 1-5575):

bassa / medio-bassa _____

media / media-alta _____

alta / alta-incrementata _____

e di prendere atto che:

- tale tariffa viene indicata sul sito "Scelta sociale" e resa visibile agli interessati, per ragioni di trasparenza e di tutela della concorrenza tra le strutture;

¹ Per i destinatari non ancora inseriti in struttura al momento della presentazione della domanda, i 24 mesi di validità del Buono decorrono dalla data di conferma dell'assegnazione del Buono (in prima battuta concesso in forma condizionata) da parte della Regione Piemonte, a fronte dell'effettiva finalizzazione dell'inserimento entro il termine di 30 giorni.

² A tale scopo, la struttura sarà tenuta – in sede di prima rendicontazione attraverso la piattaforma telematica dedicata – a produrre una copia dalla fattura emessa nel mese precedente a quello di inizio validità del Buono. Come esplicitato al par. 7, lett. l), all'atto dell'assegnazione del Buono da parte della Regione Piemonte non è soltanto il destinatario ad esserne informato – attraverso apposita comunicazione – ma anche la struttura presso la quale questi è inserito.

- modifiche alle tariffe iniziali potranno essere apportate nel corso dei 24 mesi di percezione del Buono esclusivamente per effetto di una variazione del livello d'intensità assistenziale, di adeguamenti delle tariffe da parte della Regione Piemonte o in ragione dell'erogazione di servizi ulteriori rispetto a quelli inizialmente richiesti dall'utente;

F)

trasmettere trimestralmente, attraverso il portale telematico dedicato, la documentazione giustificativa comprovante l'applicazione del Buono – sulla base della delega iniziale rilasciata dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

G)

accettare che:

- l'erogazione periodica del Buono venga effettuata da parte di Finpiemonte S.p.A., su base trimestrale a seguito della verifica e della validazione da parte di Finpiemonte della rendicontazione presentata;
- la mancata validazione della rendicontazione da parte di Finpiemonte S.p.A., dovuta all'incompletezza o all'inadeguatezza della documentazione prodotta (cui la struttura non abbia posto rimedio entro i termini previsti) o all'individuazione di dati tariffari difformi rispetto a quanto dichiarato dalla struttura al momento dell'adesione alla misura determina la mancata erogazione del controvalore economico del Buono, senza possibilità di rivalsa sul destinatario;

H)

comunicare tempestivamente i seguenti cambiamenti che dovessero prodursi in capo al destinatario (cause di inammissibilità alla fruizione del buono):

- ammissione alla percezione di un contributo incompatibile con il Buono Residenzialità: nel caso, per esempio, in cui un proprio ospite – residente in struttura in regime privatistico e assegnatario del Buono Residenzialità – venga ammesso a beneficiare del convenzionamento con il Sistema Sanitario Regionale, la struttura è tenuta a comunicarlo tempestivamente alla Regione Piemonte;
- cessazione definitiva dell'inserimento presso la struttura;

nonché ogni altro cambiamento che dovesse prodursi in merito alla rappresentanza legale ed alla titolarità effettiva della struttura;

I)

comunicare settimanalmente i dati relativi alla struttura richiesti tramite la piattaforma informatica regionale "COVID-19 – Gestione RSA" in misura non inferiore al 75% nelle ultime otto settimane;

J)

rispettare gli obblighi informativi e di comunicazione previsti dagli artt. 49 e 50 del Regolamento UE 2021/1060 e, in particolare: informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, sugli account dei social media, su ogni altra iniziativa di promozione nonché sulle fatture emesse la dicitura "Il Buono Residenzialità è reso possibile grazie al sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Piemonte"

K)

acconsentire ai controlli sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni saranno, incluse verifiche in loco/in itinere, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni" finanziate dal POR FSE + Regione-Piemonte 2021-2027;

L)

conservare, per un periodo di 10 anni, i documenti giustificativi sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Tale documentazione dovrà essere esibita in sede di controllo in itinere o successivo eseguito dal personale abilitato incaricato dalla Regione Piemonte;

M)

utilizzare in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, secondo apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo FSE+ nazionale e dalla Regione Piemonte³.

N)

apporre sul proprio sito istituzionale e sugli altri strumenti di comunicazione a disposizione la seguente dicitura: "la struttura aderisce alla misura regionale "buono residenzialità" finanziata con fondi FSE Plus 21-27";

O)

rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori dipendenti o prestatori d'opera e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro.

³ Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>. In caso di mancato rispetto degli obblighi sono previste sanzioni in capo ai soggetti inadempienti, come stabilito dal comma 3 dell'art. 50.

AVVISO PUBBLICO
PER L'ADESIONE PREVENTIVA
DELLE STRUTTURE *RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-SANITARIO O
SOCIO-ASSISTENZIALE*

ALLA MISURA

*"Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture
residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale"
Periodo 2023/2027*

*Informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata
ai sensi dell'art. 13 G.D.P.R. 2016/679.*

ALL. C

D.D. n. _____ del 29/03/2023

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).

La informiamo, inoltre, che:

- I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati agli uffici regionali o alle amministrazioni individuate come competenti a valutarla. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che ha istituito il Fondo sociale europeo Plus, dalla D.G.R. n. 2-4852 del 08.4.2022 di approvazione della proposta di Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Piemonte 2021-2027, dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18.7.2022 di approvazione del programma “PR Piemonte FSE+ 2021/2027 e dalla D.G.R. n. 4-5458 del 03.8.2022 di recepimento del Programma FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con la succitata Decisione.
- I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'avviso pubblico per le quali vengono comunicati. Tali dati potranno essere dati anagrafici, identificativi, economici, sociali, sanitari, e verranno trattati in modalità manuale e/o digitale.
- Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli impedirà l'erogazione del servizio richiesto.
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (D.P.O.) sono: dpo@regione.piemonte.it;
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale. Per la misura in oggetto sono delegati al trattamento dei dati:
 - il Dirigente “pro tempore” della Settore A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale della Direzione Sanità e Welfare;
- Il Responsabile (esterno) del trattamento è:
 - il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.i
- I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.
- I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- I Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 15 anni a partire dalla chiusura delle attività connesse con l'Avviso pubblico, come previsto dal piano di fascicolazione dell'Ente.
- I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
- Salve le ipotesi di pubblicazione sul sito istituzionale in adempimento degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza, i suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione.
- I suoi dati personali potranno essere comunicati a:
 - Altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;
 - Autorità di Audit e Autorità Contabile del Programma FSE+ della Regione Piemonte;
 - Soggetti/autorità nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
 - Soggetti pubblici e organi di controllo in attuazione delle proprie funzioni previste per legge e per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali quali Commissione europea ed altri Enti e/o autorità con finalità ispettive, contabile-amministrative e di verifica;

- Soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (art. 22 ss. L. 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2021/1060 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Diritti dell'interessato:

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; ottenere l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione dei dati, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; ottenere l'integrazione dei dati se vi è interesse; opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.

Ha inoltre il diritto di proporre reclamo, esercitabile ricorrendo al Titolare o ai delegati al trattamento ovvero al Responsabile Protezione Dati (D.P.O. della Regione Piemonte: dpo@regione.piemonte.it, Piazza Castello 165, 10121 Torino.).

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (garante@gpdp.it), nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato (art. 77 del Regolamento).

AVVISO PUBBLICO
PER L'ADESIONE PREVENTIVA
DELLE STRUTTURE *RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-SANITARIO O
SOCIO-ASSISTENZIALE*"

ALLA MISURA

*"Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture
residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale"*

Periodo 2023/2027

Atto di nomina a Responsabile esterno

ALLEGATO D

D.D. n. _____ del 29/03/2023

Atto di nomina a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28, parr. 1 e 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) nell'ambito della misura regionale "Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale"

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte intende realizzare la misure denominata "Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale" finanziata a valere sul PR FSE Plus 21-27;
- l'attuazione della misura citata comporta operazioni di trattamento (a seguire, anche «Trattamento») di dati personali (a seguire, anche «Dati Personali»), come individuati all'art. 1 del presente atto (a seguire, anche «Atto»);
- la procedura per l'assegnazione dei "Buoni" prevede un'adesione da parte delle strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale, adesione che comporta la liquidazione in loro favore del controvalore economico del "Buono" utilizzato dai propri ospiti;
- attraverso la piattaforma telematica dedicata le strutture possono rendicontare l'utilizzo del "Buono" caricando la documentazione prevista;
- l'accesso a tale piattaforma da parte delle Strutture comporta un'attività di trattamento dei dati per i quali viene richiesta l'assunzione in capo agli stessi di un ruolo di "responsabile esterno";
- l'art. 28, parr. 1 e 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) (a seguire, anche «GDPR»), stabilisce che «1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. [...] 3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento [...]».
- In ragione di quanto sopra, il Titolare intende nominare la struttura aderente quale Responsabile esterna del Trattamento dei dati personali nell'ambito della misura in oggetto

TANTO PREMESSO

La Regione Piemonte – Direzione Sanità e welfare con sede in Torino (TO), via Bertola, 34, C.F. 80087670016 e P.IVA 02843860012, nella persona di Livio Tesio, nella sua qualità di Vice direttore regionale *pro tempore* (a seguire, anche «Regione Piemonte» o «Delegato del Titolare del Trattamento»)

NOMINA

la Struttura residenziale a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale aderente alla misura in oggetto

Responsabile esterno del trattamento (a seguire, anche «Responsabile del Trattamento» o «Responsabile»), ai sensi dell'articolo 28, parr. 1 e 3, del G.D.P.R., nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali correlate alla collaborazione con la Regione Piemonte nella gestione della misura "Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale".

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Ente accetta l'assunzione del ruolo di responsabile esterno del trattamento.

In questa qualità esso dovrà operare in conformità alle disposizioni del o GDPR, del D.gs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione regionale Sanità e Welfare, quale delegato del titolare ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

ISTRUZIONI DOCUMENTATE AI RESPONSABILI ESTERNI

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità *pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento*;
- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento, estrazione, elaborazione statistica e consultazione.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati all'espletamento delle finalità istituzionali definite nei Regolamenti (UE) n. 1057/2021 e n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e, in particolare a svolgere attività connesse alla concessione dei contributi da parte della Regione Piemonte, quali lo svolgimento dei necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dall'Avviso pubblico e dalle presenti istruzioni.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dall'Avviso pubblico, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare tramite trasmissione telematica su apposita piattaforma predisposta da CSI Piemonte; tali dati personali sono i seguenti:

- a. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento);
- b. dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR (dati sanitari: es. condizione di non autosufficienza, esito valutazione multidimensionale).

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche potenziali assegnatarie del Buono, che presentano domanda di partecipazione alla Misura denominata "Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale", nonché le persone fisiche che presentano la domanda in nome e per conto dei soggetti destinatari ammissibili.

Banche dati

- Piattaforma per la presentazione istanze inserita nell'ambito del catalogo di servizi "Piemonte Tu";

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente atto.

Al termine delle operazioni di trattamento, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13-22 del GDPR;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate del Delegato del Titolare.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dall'Avviso pubblico e dalle presenti istruzioni. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione di tali attività.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale per effettuare i trattamenti oggetto delle presenti istruzioni manifestati al Delegato del Titolare al momento del perfezionamento della nomina.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui alle presenti istruzioni. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici, il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati in oggetto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni dell'Avviso pubblico e dalle presenti istruzioni, nell'ambito della misura *“Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti*

in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale". Conseguentemente, i dati non saranno:

1. utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nell'avviso pubblico e nel presente atto;
2. oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
3. duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'Avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento.

10. SUB-RESPONSABILI.

Con il presente provvedimento non viene prevista la possibilità di nomina di Sub-Responsabili del trattamento.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati del medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente atto.

Il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

12. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del contratto di cui all'art. 28 del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR) sarà devoluta alla competenza del Foro di Torino ad esclusione di ogni altro foro anche concorrente.

Il Delegato del Titolare del Trattamento

*Vice direttore regionale pro-tempore della
Regione Piemonte – Direzione Sanità e welfare*

_____ Livio Tesio _____



firmato digitalmente

PER ACCETTAZIONE:

Il Responsabile esterno
*Il legale rappresentante dell'Ente Gestore
della struttura aderente*

firmato digitalmente